

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSEDIAMENTO PRESSO LA SEDE DI BOLOGNA DI UNA  
INAF COMPUTING FACILITY E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA  
RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI PIANIFICAZIONE E  
IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

Tra

L'INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica – Viale del Parco Mellini, 84, 00136 Roma, Codice Fiscale 97220210583, rappresentato dal Presidente, dott. Marco Tavani (di seguito, per brevità, anche solo "INAF")

e

Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, rappresentata dal Direttore Dr. Francesco Raphael Frieri, Codice Fiscale 800 625 903 79 (di seguito, per brevità, anche solo "Regione")

di seguito indicate in breve come "le Parti".

**Premesso che**

- L'INAF è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell'Universo. Promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo;
- L'INAF è presente con i propri strumenti scientifici a bordo delle più prestigiose missioni spaziali del mondo, e vede la propria strumentazione operare nelle più importanti infrastrutture astronomiche da terra.
- Le missioni spaziali e le infrastrutture astronomiche del futuro, produrranno, già a partire dai prossimi anni, un volume di dati superiore al traffico globale del Web di oggi;
- Uno dei più ambiziosi progetti internazionali a cui INAF partecipa è lo *SKAO – Square Kilometer Array Observatory*, che realizzerà il grande e potente radiotelescopio mai costruito al mondo, con una rete di centinaia di migliaia di antenne, distribuite nei deserti dell'Australia e del Sud Africa. *SKAO* costituirà la più grande sfida *BigData* dei prossimi anni, in termini di volume, traffico e processamento dati. Il Big-Data in astrofisica e scienze spaziali si prospetta quindi come la vera sfida del futuro, con ricadute industriali e sociali molto rilevanti;
- Il Council Internazionale di *SKAO* ha recentemente selezionato il prototipo sviluppato a Bologna per le centinaia di migliaia di antenne che sorgeranno nel deserto australiano, e che saranno quindi "*Made in Bologna*";
- in questo contesto, l'Italia, e INAF che la rappresenta all'interno della *SKAO*, si candida ad ospitare uno dei sei *SKA Regional Centre* previsti in tutto il Mondo;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n. 7 del 2019, "Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico", con la quale essa promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca,

dell'innovazione, delle alte competenze nell'ambito dei big data, dell'intelligenza artificiale, della meteorologia e del cambiamento climatico quali aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Emilia Romagna, anche mediante l'utilizzo delle reti infrastrutturali, delle connettività e delle interconnessioni messe a disposizione da Lepida in accordo con altre realtà pubbliche nazionali ed internazionali;

- a tal fine, ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge regionale, la Regione propone la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa fra università, imprese e istituzioni, la formazione di alte competenze, la partecipazione a progetti e attività di livello nazionale, europeo ed internazionale in grado di assicurare attrattività e sviluppo per la regione Emilia-Romagna;
- la Regione Emilia-Romagna ha promosso la realizzazione di un grande polo scientifico, tecnologico e applicativo sui Big Data, che dovrà insediarsi principalmente nel Tecnopolo in via di realizzazione presso la ex Manifattura Tabacchi di Bologna, ed ha inoltre promosso negli ultimi quindici anni la definizione di un sistema innovativo regionale fortemente dinamico e le opportunità di collaborazione tra ricerca e industria;
- è interesse delle Parti dotarsi di opportuni strumenti di coordinamento e di attuazione, sfruttando le sinergie rese disponibili dalla complementarità delle rispettive missioni istituzionali, per attività di sviluppo, supporto alla ricerca avanzata, formazione, e trasferimento tecnologico, anche mediante la partecipazione congiunta o condivisa ad azioni di rilevanza nazionale e internazionale;
- La Regione Emilia-Romagna ritiene opportuno supportare la candidatura di INAF ad ospitare in questa regione uno *SKA Regional Centre* e ritiene altresì coerente con gli obiettivi programmatici della LR 7/2019 l'opportunità di supportare INAF nel trasferimento all'interno del Tecnopolo di Bologna, in modo da costituire un centro di ricerca integrato tra i più potenti in Europa e nel mondo, che permetterà al sistema Italia di affrontare al meglio le sfide scientifiche ed industriali dei prossimi anni.

Tutto ciò premesso, le Parti

**concordano quanto segue**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e presupposto essenziale del presente Protocollo.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità del protocollo**

Con il presente Protocollo, le Parti instaurano una collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e di pianificazione e implementazione di infrastrutture logistiche, operative, di governo e indirizzo nel campo del calcolo scientifico ad alte prestazioni e dei Big-Data in astrofisica e scienze spaziali, riguardanti in particolare:

1. *L'insediamento presso il Tecnopolo di Bologna della Inaf Computing Facility e dello SKA Regional Center, comprensivo di risorse umane e infrastrutture materiali dedicate;*
2. *La realizzazione di un master plan e di uno studio di fattibilità per quanto indicato al punto 1;*
3. *La definizione delle possibili modalità di conferimento delle infrastrutture di ospitalità di cui al punto precedente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e in un'ottica di*

- attenzione complessiva delle finalità del Tecnopolo e delle compatibilità con le esigenze sia della Regione che degli altri Enti insediati;*
4. *Eventuali ulteriori facilities utili all'insediamento di ricercatori presso la città di Bologna;*

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

La collaborazione tra le Parti negli ambiti indicati nel precedente articolo potrà costituire oggetto di specifici Accordi Attuativi, approvati dai rispettivi organi di governo, nei quali saranno indicati l'oggetto della collaborazione, le risorse rese disponibili, i referenti delle Parti e le Strutture delle Parti coinvolte.

### **Art. 4 – Responsabili del protocollo d'intesa**

4.1 Il coordinamento delle attività di cui al presente Protocollo è assicurato da un Comitato paritetico di raccordo composto da un rappresentante istituzionale e un rappresentante tecnico per ognuna delle Parti.

L'INAF indica quale proprio rappresentante istituzionale il dott. Giuseppe Malaguti e quale proprio rappresentante tecnico il dott. Mauro Nanni.

La Regione Emilia Romagna indica quale proprio rappresentante istituzionale .....  
e quale proprio rappresentante tecnico .....

Ciascuna Parte potrà sostituire i propri rappresentante dandone comunicazione all'altra.

4.2 Il Comitato è competente per gli aspetti di indirizzo ed ha il compito di:

- garantire un corretto e coordinato svolgimento delle attività svolte in collaborazione nell'ambito del presente Protocollo;
- svolgere, su indicazione delle Parti, ogni attività ritenuta utile negli ambiti oggetto della collaborazione.
- individuare e valutare ulteriori ambiti di interesse congiunto;
- esaminare e valutare le proposte di attività in comune che dovessero pervenire da parte dell'ecosistema dei rispettivi stakeholders di ciascuna delle Parti;
- formulare proposte di ulteriore attività in comune da recepire negli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 3 e verificarne la fattibilità tecnica e operativa;

### **Art. 5 – Tutela della riservatezza**

Ai fini del presente Protocollo, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale, e come tale non soggetta a divulgazione, diffusione o pubblicazione, qualsiasi informazione che ciascuna comunichi all'altra nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, e degli Accordi di cui al precedente art. 3, e che sia espressamente definita come "riservata", "confidenziale", o simili.

Il presente Protocollo non impone a ciascuna Parte alcun obbligo nei riguardi delle informazioni, ricevute dall'altra Parte, che:

- non siano qualificate come confidenziali (o altra equipollente) al momento della loro comunicazione;
- siano o divengano di pubblico dominio senza propria responsabilità;

- vengano ricevute su base non confidenziale da terzi, i quali abbiano il diritto di rivelare liberamente dette informazioni e non abbiano ricevuto dette informazioni direttamente o indirettamente dalla Parte interessata;
- siano già in suo possesso al tempo della rivelazione da parte dell'altra Parte.

L'esistenza e la data di tale possesso dovrà essere dimostrata con documentazione scritta.

Ciascuna parte, anche per conto del suo personale e/o dei suoi collaboratori, è responsabile, nei confronti dell'altra Parte per le eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo. Il personale e i collaboratori sono vincolati anche dopo la cessazione dei loro rapporti di lavoro.

Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati dell'attività di collaborazione di cui trattasi e conseguenti allo scambio di informazioni riservate di cui ai commi precedenti.

### **Art. 6 – Copertura assicurativa e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sia chiamato a frequentare la sede di un'altra parte.

Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari dei locali e delle apparecchiature di cui dispone e che potranno essere utilizzate nelle attività di cui al presente Protocollo.

### **Art. 7 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Protocollo. Le controversie che non potranno essere superate amichevolmente saranno risolte, ove non diversamente previsto, in base alle norme e ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per le finalità definite negli accordi specifici tra le Parti.

### **Art. 9 – Validità del presente atto**

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e la sua durata è fissata in anni cinque.

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo, comunicando tale decisione all'altra per iscritto con un preavviso di trenta giorni. Il recesso non ha in ogni caso effetto fino al completamento delle attività previste negli Accordi attuativi di cui all'art. 3 vigenti tra le parti.

In caso di cessazione per qualunque causa del Protocollo, le parti si impegnano comunque alla completa esecuzione delle attività previste dagli Accordi attuativi di cui all'art. 3 vigenti tra le parti.

### **Art. 10 – Originali**

Il presente Protocollo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 15 comma 2bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e sarà sottoposto a registrazione, solo in caso d'uso, a spese della Parte interessata.